

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 240/2010

*Regolamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 189/2024 del 12/02/2024
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, finalizzata all'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

Sono previste due diverse modalità procedurali per la valutazione finalizzata alla partecipazione dei professori ordinari alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale e per la valutazione finalizzata alla partecipazione alle commissioni di concorso locali (incluse le commissioni per la progressione di carriera del personale accademico e per gli organi di valutazione dei progetti di ricerca).

Articolo 2 – Modalità procedurali per la partecipazione dei professori ordinari alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (ASN)

All'avvio della procedura di formazione delle commissioni da parte del Ministero dell'Università, l'Ateneo procederà d'ufficio ad una valutazione interna di tutti i professori ordinari in servizio, sulla base dei requisiti indicati nella nota ministeriale.

Ai sensi della delibera ANVUR n. 132/2016, richiamata finora dal Ministero, sono richiesti i seguenti requisiti:

- pubblicazione di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

Il docente in possesso di tale requisito, riceverà dagli Uffici, tramite posta elettronica, l'attestazione di valutazione positiva entro i termini di scadenza previsti dal Ministero per la presentazione della candidatura a commissario ASN.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 3 – Modalità procedurali per la partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari alle commissioni di concorso locali, le commissioni per la progressione di carriera del personale accademico e per gli organi di valutazione dei progetti di ricerca

Il docente interessato a far parte di una commissione di concorso presso altro Ateneo, nonché di commissioni per la progressione di carriera del personale accademico e di organi di valutazione dei progetti di ricerca, deve presentare istanza al Magnifico Rettore attraverso apposita procedura on line.

Nella domanda on line, il docente dovrà autodichiarare il possesso dei seguenti requisiti di didattica, di ricerca e gestionali:

Requisito attività didattica

- Il docente deve aver regolarmente chiuso su Alma Registri tutti i registri e consuntivi dell'ultimo anno accademico concluso al momento della richiesta.

Requisiti attività di ricerca

- Il docente deve aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni

e

- a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:

- b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori, secondo quanto deliberato dagli Atenei:

b. I Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);

b. II Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

b. III Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

b. IV Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

b. V Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

b. VI Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

b. VII Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

b. VIII Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

b. IX Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

b. X Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Requisiti attività gestionale

Il docente deve aver partecipato ad almeno il 50% delle sedute del Consiglio del suo Dipartimento di afferenza nell'ultimo anno solare concluso al momento della richiesta, nel computo sono escluse le assenze giustificate.

Articolo 4 – Esito istanza di valutazione

Il docente riceverà, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione, dagli uffici dell'Amministrazione generale, l'attestazione di valutazione ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010.

L'attestazione di valutazione positiva ha durata di un anno rispetto alla data di rilascio.

Articolo 5 – Disposizioni finali

I requisiti di ricerca elencati negli articoli 2 e 3 del presente Regolamento sono quelli definiti dalla delibera ANVUR n. 132/2016.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

In caso di future delibere ANVUR riportanti diversi requisiti di ricerca finalizzati alla valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, la procedura si adeguerà alle nuove disposizioni fino a successive modifiche regolamentari.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
